



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO
OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - "Percorso Formativo per "Operatore Sociosanitario (OSS-OSSS)"**
Codice percorso _____

TRA

_____, con sede legale in _____,
Via _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____ (d'ora in poi
denominato "ENTE di formazione"), nella persona del suo Legale Rappresentante
_____, domiciliato per la sua carica nella sede legale dell'Ente,

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito denominata AOU di Sassari), con sede legale in Sassari, Viale
San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata da _____,
domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO CHE

- la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Consequimento della Qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS-OSSS);
- l'Ente di formazione dichiara che con Autorizzazione allo svolgimento protocollo n. _____, ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico per n. ____ edizioni con autorizzazione ad avviare le attività da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
- _____ è un Ente che opera nell'ambito della formazione professionale ed è stata autorizzata _____, ad avviare il seguente corso:

Tabella riepilogativa dell'attività formativa per la quale si richiede la disponibilità:

N	Codice corso	Allievi	Ore previste tirocinio sanitario	Sede tirocinio

- L'Ente di formazione per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;
- L'ente di formazione al fine di garantire agli allievi del progetto su indicato l'applicazione diretta di quanto appreso durante il percorso formativo, intende far svolgere agli stessi il tirocinio presso Aziende Sanitarie secondo quanto indicato nel progetto approvato finalizzato ad acquisire dirette esperienze in ambito lavorativo;
- L'ente di formazione provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli allievi/e;

Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" Si conviene quanto segue:

ART. 1 Oggetto

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nel rispetto del limite massimo di n. 80 tirocinanti all'anno di cui al regolamento aziendale.

Sarà cura della Struttura SC Gestione Infermieristica calendarizzare l'attività formativa affinché venga rispettato il limite di cui sopra.



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Sarà altresì onere della SC Gestione Infermieristica trasmettere alla SSD Affari Generali il calendario delle attività formative indicando, tra le altre cose, i nominativi dei tirocinanti con relative date di inizio e fine tirocinio.

ART. 2 Compiti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

L'AOU di Sassari dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio secondo il relativo programma. L'AOU di Sassari si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del suddetto programma.

L'AOU si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio della SC Gestione Infermieristica presso le strutture aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

Durante il tirocinio, l'AOU di Sassari si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. L'ente di formazione si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 3 Natura del tirocinio

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in Azienda, un orario di lavoro concordato con il soggetto proponente. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con l'AOU di Sassari, per il tramite della SC Gestione Infermieristica. Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo; infatti, non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro. Il soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'AOU alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART. 4 Coperture assicurative e gestione degli infortuni

Gli allievi e le allieve in tirocinio godono di apposita copertura INAIL e responsabilità civile, a carico del soggetto proponente, i cui estremi saranno indicati in ciascun progetto formativo che sarà condiviso con l'AOU di Sassari. L'ente di formazione assicura e dichiara che gli allievi/e sono in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a l'AOU di Sassari informerà tempestivamente l'ente di formazione.



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

ART. 5 Contributo economico e condizioni di attivazione

È previsto un contributo economico a favore del soggetto ospitante, per ciascun tirocinio, come quota convenzionale a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative, organizzative e istruttorie connesse alla gestione del tirocinio qualora il soggetto proponente sia un ente o un istituto privato.

1. Per ogni tirocinante € 100,00 per ogni progetto formativo di durata fino a 149 ore di tirocinio;
2. Per ogni tirocinante € 120,00 per ogni progetto formativo di durata da 150 ore fino a 449 ore di tirocinio;
3. Per ogni tirocinante € 150,00 per ogni progetto formativo di durata pari o superiore a 450 ore di tirocinio;

Pertanto, l'attivazione dei tirocini, nell'ambito della suddetta convenzione, è subordinata all'effettivo versamento da parte del soggetto proponente, del contributo economico di cui sopra.

Tale contributo deve essere versato, dal soggetto proponente, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari C/C IT75E0101517201000070188747 Banco di Sardegna Agenzia 1, prima dell'inizio del tirocinio. Il mancato versamento del contributo dovuto non renderà possibile il perfezionamento dell'iter istruttorio del tirocinio. Nella causale del bonifico è necessario indicare il nominativo e codice fiscale del tirocinante. Il contributo non costituisce corrispettivo per prestazioni lavorative e non configura compenso per attività professionale

L'AOU si riserva di rivedere a fine anno le quote a consuntivo.

ART. 6 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, formazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto il soggetto promotore e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto ospitante concorda con il soggetto promotore le modalità di erogazione della "formazione generale" sulla sicurezza previste dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ovvero eroga agli aspiranti tirocinanti la prevista formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.
- c) Il Tutor Aziendale dovrà informare il tirocinante sui rischi specifici della mansione e addestrarlo all'uso corretto di attrezzature, macchinari e DPI, garantendo che non svolga compiti pericolosi senza adeguata formazione (art. 73 e art. 77 D.Lgs. 81/08). Durante lo svolgimento delle attività la vigilanza resta a carico del tutor aziendale che preferibilmente dovrà essere individuato tra i preposti di reparto.
- d) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".
- e) L'Azienda ospitante assolve, altresì, alle previsioni dell'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità alla mansione dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività. Prima dell'inizio del tirocinio l'AOU richiede al soggetto promotore preventivamente copia della cartella sanitaria e di rischio del candidato tirocinante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 25, comma 1, lettera e (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 41 comma 2bis) possibilmente relativa a mansione equiparabile a quella prevista dal tirocinio ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla mansione, ove prevista.

I tirocinanti dovranno munirsi di cartellino di riconoscimento e se necessario di apposita divisa a carico del soggetto proponente.

ART. 7 Attività di tutoraggio



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Per la prestazione di Tirocinio l'ente di formazione si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per l'attività di tutoraggio, un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo/a. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio, a seguito di rilascio di apposita fattura. L'Agenzia, a conclusione del tirocinio, rendiconta le ore effettivamente svolte dagli allievi e trasmetterà le ore rendicontante all'AOU di Sassari, al fine di emettere apposita fattura. Il compenso su indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi.

Il periodo di tirocinio, verrà definito nel progetto di tirocinio, e dovrà essere concluso entro un anno dalla stipula della convenzione. L'avvio delle attività di Tirocinio dovrà essere concordato con la S.C. Gestione Infermieristica dell'AOU di Sassari.

**ART. 8 Attività in aree con rischio radiologico
(manipolazione di sostanze radioattive e impianti emittenti radiazioni ionizzanti).**

Se il tirocinante opera in aree con rischio radiologico ovvero manipola e/o impiega apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti con continuità, deve provvedere a contattare la SSD Fisica Sanitaria per gli adempimenti di legge. In ambito di radioprotezione il tirocinante è il lavoratore esterno, l'Ente promotore è il Datore di Lavoro di lavoratori esterni e l'AOU Sassari è l'Ente Ospitante ossia l'Esercente una o più zone classificate che si avvale di lavoratori esterni". A tal fine l'Ente promotore dovrà effettuare una valutazione del rischio e comunicare il nome dell'Esperto di Radioprotezione; in caso di classificazione A o B dovrà allegare idoneità medica a cura del Medico Autorizzato. L'AOU Sassari per il tramite della SSD Fisica Sanitaria, fornirà i relativi DPI e le norme interne di radioprotezione.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma con titolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art.26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 10 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

ART. 11 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge, di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 12 Bollo



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

L'ente di formazione dichiara che la presente convenzione è esente da imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi della legge n. 845 del 21.12.1978. Verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punti 1, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 13 Foro competente

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Sassari.

ART.14

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 14 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per il Soggetto Ospitante

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Rappresentante Legale

Per il Soggetto Proponente

Il Rappresentante Legale
